



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-04-2012 (punto N 35)

Delibera

N 326

del 23-04-2012

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile LORENZO ROTI

Estensore SILVIA MONTELATICI

Oggetto

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza)

Presenti

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

CRISTINA SCALETTI

SALVATORE ALLOCCA

RICCARDO NENCINI

GIANFRANCO

SIMONCINI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

STELLA TARGETTI

Assenti

ANNA MARSON

DANIELA

SCARAMUCCIA

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4/2010, che approva il documento preliminare alla proposta di legge di modifica della L.R. 40/2005, in materia di disciplina del sistema di emergenza-urgenza territoriale, ai sensi del quale, sono individuati, al paragrafo 4 i seguenti destinatari dell'intervento normativo: le misericordie e le pubbliche assistenze; i comitati locali della CRI; gli organismi federativi regionali dei soggetti di cui ai punti precedenti;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2010, n.70, che modifica la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della legge regionale n. 40/2005 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R;

Vista la propria deliberazione n. 254 del 2 aprile 2012 con la quale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dal suddetto art. 42, comma 2, dello Statuto, è stata approvata la proposta di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della legge regionale n. 40/2005 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R in materia di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, di cui all'allegato 1;

Preso atto che la Quarta Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta dell' 11 aprile 2012 ha espresso, ai sensi del sopraccitato art. 42, comma 2, dello Statuto, parere favorevole alle modifiche del Regolamento di attuazione dell' articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della legge regionale n. 40/2005 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R, allegato 1 al presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare le modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c) della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LORENZO ROTI

Il Direttore Generale
EDOARDO MAJNO

Allegato 1

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza)

Sommario

Preambolo

Art.1 – Modifiche all'Allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012

Art. 2 – Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l'articolo 76 undecies;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);

Visto i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 254 del 2 aprile 2012;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 aprile 2012;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;

Considerato quanto segue:

1. che l'articolo 142 bis, comma 11 bis della l.r. 40/2005 prevede che in attesa della definizione dei piani annuali attuativi di cui all'articolo 76 sexies della l.r. 40/2005 la prosecuzione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio regionale sia garantita dalle associazioni di volontariato e dai comitati della CRI che esercitavano tale attività al momento di entrata in vigore della legge;
2. che la previsione del requisito organizzativo di cui all'Allegato A, punto 3, del d.p.g.r. 1/R/2012 impedisce l'inserimento nell'elenco di alcune associazioni che svolgono l'attività di emergenza urgenza sul territorio e che, al momento di entrata in vigore della legge, comunque svolgevano tale attività;
3. che il requisito organizzativo, di cui al considerato precedente, risulta, inoltre, coincidere con il requisito previsto dalle disposizioni degli articoli 76 septies, comma 1, lettera e) e 76 octies, comma 1, lettera f) della l.r. 40/2005, in merito alla individuazione degli organismi maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato, i cui rappresentanti faranno parte della Conferenza regionale permanente e dei comitati di coordinamento locali;
4. che il requisito, di cui agli articoli 76 septies, comma 1, lettera e) e 76 octies, comma 1, lettera f) della l.r. 40/2005, è ritenuto il più idoneo al fine di garantire la maggiore rappresentatività degli organismi regionali delle associazioni di volontariato e, pertanto, garantire continuità ed uniformità nella gestione dell'intero sistema del trasporto sanitario di emergenza-urgenza;
5. che, ai fini di garantire le prestazioni ed i servizi richiesti alle associazioni iscritte nell'elenco, anche in fase di prima applicazione del nuovo sistema, in osservanza dell'inderogabile principio di continuità del servizio di emergenza urgenza territoriale, è opportuno mantenere la previsione dell'appartenenza del singolo soggetto ad una rete associativa che abbia almeno tre postazioni operative nell'ambito del territorio dell'azienda unità sanitaria locale, in modo che eventuali criticità operative di ogni singola associazione possano essere affrontate da più soggetti in rete in grado di sopperire reciprocamente alle difficoltà intervenute e garantire in ogni situazione l'erogazione del servizio;
6. che si ritiene quindi necessario modificare il punto 3 dei "requisiti organizzativi" di cui all'Allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012 per le motivazioni di cui ai considerato precedenti;
7. che è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione dell'esigenza di garantire il tempestivo avvio del nuovo assetto organizzativo del sistema di emergenza urgenza.

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'Allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012

1. Il punto 3 dei "requisiti organizzativi" di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40) è sostituito dal seguente:
"3. Soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio attraverso l'appartenenza ad una rete associativa operante nell'emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento."

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.